

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

LA DISCIPLINA TEMPORANEA D'EMERGENZA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA: CRITICITA' NORMATIVE E DIFFICOLTA' ATTUATIVE.

Articolo di **Barbara COCOLA** e **Giovanna Elisabetta ZACCHEO**

Il Decreto Cura Italia è legge dello Stato¹.

La Camera, nella seduta di venerdì 24 aprile 2020 ha approvato, in via definitiva, il decreto recante "**misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**", cosiddetto Cura Italia.

In fase di conversione, il legislatore è intervenuto nuovamente in ambito di mediazione civile e commerciale, non solo emendando l'art. 83 comma 20, ma anche introducendo il comma 20 bis, dedicato interamente alla mediazione da svolgersi in modalità telematica.

Se ammirevoli sono le intenzioni del legislatore, nel tentare di regolamentare al meglio lo svolgimento degli incontri di mediazione in questa difficilissima fase emergenziale, è pur vero che la norma presenta non poche criticità, che è necessario analizzare nel dettaglio, al fine di comprendere come operativamente debba essere attuata la novella.

Innanzitutto è fondamentale comprendere la portata della norma, sì da individuarne la sua applicazione temporale. Il decreto nasce infatti con lo scopo precipuo, che si manifesta già nel titolo, di dettare con urgenza, "**misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**".

Si fa dunque riferimento ad una serie di misure necessarie ed urgenti di ordine temporaneo, idonee ad esplicitare la loro efficacia limitatamente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ossia allo stato di emergenza di cui al punto 1) della delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 31 gennaio 2020, e dunque non oltre il 31 luglio 2020.

Veniamo ora alla disamina delle disposizioni introdotte in tema di mediazione, dalla legge di conversione del decreto Cura Italia.

Il nuovo comma 20 dell'art. 83 emenda solo i termini di sospensione delle attività di mediazione prorogandoli all'11 maggio 2020. Nel testo emendato leggiamo infatti che: *"Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 11*

¹ Nella Gazzetta Ufficiale del 29.4.2020, n. 110 suppl. ord. n. 16, è stato pubblicato il testo della legge n. 27 del 24.4.2020, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi".

maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.

Le criticità emergono però dal disposto dell’art. 83 comma 20 bis il quale espressamente prevede che: *“Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28”.*

Il legislatore, nell’introdurre fino al 30 giugno 2020 la possibilità per le parti di svolgere la mediazione in via telematica, dimentica che questa modalità è già stata prevista espressamente dal d. lgs. 28/2010 e che viene regolamentata dagli organismi di mediazione stessi. Infatti l’art. 3 comma quattro del succitato decreto legislativo, peraltro richiamato dal novello comma 20 bis, dispone che *“La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo”.* Forse al legislatore è sfuggito, nella fretta di procedere prima alla decretazione d’urgenza e poi alla sua conversione, proprio il contenuto del richiamato art. 3 comma 4, che prevede proprio quella possibilità.

A che scopo dunque prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica, se tale possibilità esisteva già? All’uopo, il D.M 180/2010, decreto attuativo del d. lgs. 28/2010, disciplina specificatamente come deve essere svolta la mediazione in via telematica, prevedendo ciò che l’organismo può o non può fare.

La dimenticanza è di non poco conto ma si va ben oltre.

Sempre nel comma 20 bis, al secondo capoverso, si prosegue con la previsione analitica delle modalità di svolgimento della mediazione *“anche successivamente a tale periodo”.*

Le criticità riguardano tanto l’ambito temporale di applicazione della novella, quanto la sua applicabilità e conformità alla disciplina vigente, richiamata e non modificata, ed è necessario soffermarsi su ciascuna.

La discrasia emerge a colpo d’occhio relativamente all’arco temporale di applicazione della particolare modalità telematica prevista: il termine iniziale non solleva dubbi, si tratta del periodo successivo al 30 giugno 2020, ma fino a quando? La normativa in questione dispone misure **“connesse all'emergenza**

epidemiologica da Covid-19” e pertanto il termine finale corrisponderà alla data del 31 luglio 2020.

Dunque il legislatore, per la sola durata di 30 giorni, ha previsto una modalità di svolgimento della mediazione telematica, del tutto particolare, avulsa dai regolamenti già in essere, attuati dai singoli organismi di mediazione.

Vale la pena di ricordare che i regolamenti degli Organismi di mediazione vengono sottoposti ad un controllo di legittimità da parte del Ministero della Giustizia, che ne conferma o meno la rispondenza al d. lgs. 28/2010 e al D.M. 180/2010.

Gli organismi di mediazione, per poter svolgere la mediazione telematica in un periodo limitatissimo che va dal 30 giugno al 31 luglio 2020, si troveranno ora nella scomoda posizione di dover rivedere immediatamente i regolamenti, relativamente alla parte in cui viene disciplinata la mediazione telematica, adattandoli alla normativa d’urgenza e sottoporli al controllo del Ministero. Ciò comporterà, per assurdo, una paralisi della mediazione telematica, considerato che il Ministero non riuscirà mai a vagliarli tutti entro il 30 giugno, data entro la quale gli organismi potranno proseguire a svolgere la modalità telematica secondo il regolamento in vigore, ma data dalla quale dovranno adottare la nuova modalità, per adeguarla alla riforma temporanea, per poi tornare, a fine emergenza a quella ordinaria.

Un bel pasticcio!

Ma seguiamo ora nell’analisi delle criticità che tale modalità telematica “d’urgenza” prevede.

“In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28”.

Il legislatore è stato mosso certamente dall’obiettivo di rendere possibile che tutto il procedimento di mediazione si svolgesse telematicamente, dal deposito dell’istanza fino alla sottoscrizione del verbale conclusivo del procedimento.

L’obiettivo purtroppo non appare attuabile per una serie di ragioni di seguito elencate.

Innanzitutto, tale disposizione si pone apertamente in contrasto con il succitato art. 3 comma 4 del d. lgs. 28/2010, che lascia piena potestà regolamentare agli organismi in ordine alle modalità di svolgimento della mediazione telematica. La novella, invece, impone un’unica modalità di svolgimento del procedimento, in una non meglio identificata “videoconferenza”, piaccia o no all’organismo, compatibile o meno con il regolamento in vigore e con i dispositivi telematici in uso all’organismo.

In secondo luogo contrasta con l'art. 7 comma 4 del D.M. 180 che espressamente prevede che *"Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche"*. Il legislatore, nel disciplinare la mediazione in via telematica, ha previsto che essa non possa essere svolta esclusivamente attraverso tale modalità. La novella prevede invece una modalità interamente telematica, che mal si integra con un impianto normativo di tutt'altra natura.

In definitiva, se l'obiettivo della norma originaria, come si legge nella relazione illustrativa al D.M. 180/2010 è quello di prevedere... la possibilità di esercitare la mediazione secondo modalità telematiche, affidando al regolamento dell'organismo la disciplina più analitica di tali modalità...", con questo intervento normativo la ratio ne viene completamente alterata.

Proseguendo nella disamina delle novità in ambito procedurale, emerge quella che possiamo definire la vera grave criticità della nuova disposizione: *"In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione"*.

La novella prevede dunque che l'avvocato possa dichiarare autografa la sottoscrizione di un verbale da parte del proprio cliente "collegato da remoto".

Il legislatore, però, non dà alcuna indicazione su come ciò sia concretamente attuabile e non spiega né cosa sia un "collegamento remoto" né tecnicamente come attuarlo.

Nel linguaggio informatico "...l'accesso remoto è un tipo di connessione che si effettua tra due o più computer posti a distanza tra loro collegandoli tra loro normalmente attraverso una rete informatica (LAN, WAN), come ad esempio attraverso Internet (connessione remota), permettendo il controllo più o meno limitato di una delle due macchine operando da una sull'altra. Si tratta tipicamente di una funzionalità appannaggio degli amministratori di sistema, contrapponendosi dunque al tipico accesso diretto in cui l'operatore informatico e il semplice utente agiscono direttamente sulla macchina" (fonte wikipedia).

Come ciò sia irrealizzabile durante un procedimento di mediazione, senza che vi siano esperti informatici che in tempo reale procedano a tale connessione, appare chiaro già a prima lettura. Ma anche ammettendo che le competenze degli avvocati siano tali da permettere questo tipo di connessione, e dando per presupposto che la parte che partecipa al procedimento sia dotata, nel luogo in cui si trova, di connessione wi-fi, scanner, stampante e così via, non si comprende come il verbale dovrebbe essere sottoscritto dalla parte e che cosa la parte dovrebbe fare una volta sottoscritto il verbale; se questo debba essere inviato all'avvocato o al mediatore e con quale modalità, per fare un esempio se a mezzo pec o posta elettronica ordinaria.

Si esclude, vogliamo credere, che per dichiarare autentica la firma del proprio assistito sul verbale, sia sufficiente che l'immagine di quest'ultimo appaia sul monitor dell'avvocato. Anche perché la funzione del difensore di certificare

l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica. Il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.

(Corte cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza 2 settembre 2015 n. 17473)

Che un negozio di diritto pubblico, nel quale l'avvocato assume la qualità di pubblico ufficiale, possa attuarsi attraverso la semplice presenza davanti ad un monitor di una persona, sarebbe stravaganza inaccettabile giuridicamente.

Ma la perplessità maggiore nasce ancora una volta per il contrasto evidente con la normativa vigente.

Il d. lgs. 28/2010 all'art. 11 dispone che *"il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere"*.

La norma, qualsiasi sia il verbale conclusivo (di conciliazione, fallita conciliazione, mancata adesione), e a prescindere che la mediazione si sia svolta telematicamente o alla presenza personale delle parti, dispone che sia il mediatore e non gli avvocati a certificare l'autografia delle parti.

Questa confusione di ruoli non trova alcuna giustificazione, ed anzi complica di molto una procedura telematica che era già perfettamente disciplinata e regolamentata dagli organismi e che mai aveva presentato alcun problema relativamente alla certificazione delle sottoscrizioni delle parti da parte del mediatore.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, non è da escludere che i mediatori possano rifiutarsi di sottoscrivere il verbale laddove riscontrino delle irregolarità nella dichiarazione di autografia, anche solo di tipo tecnico, considerato che nel caso il verbale venisse impugnato in sede giudiziale, non si possono escludere azioni di responsabilità contro gli organismi di mediazione. Non bisogna dimenticare che la normativa vigente prevede la certificazione da parte del mediatore, ed è fatale che eventuali irregolarità vengano addossate a quest'ultimo

Problematiche di non poco conto, considerato che il legislatore dimentica tra l'altro che la presenza dell'avvocato non è sempre necessaria: esistono mediazioni che non ne prevedono affatto la presenza.

La conseguenza della novella è che dal 30 giugno al 31 luglio 2020 non sarà possibile svolgere le mediazioni in via telematica per tutte le mediazioni in cui le parti non siano assistite dagli avvocati.

Ma le criticità non finiscono qui.

L'art. 11 comma 3 del d. lgs. 28/2010 prevede che *"Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"*.

Il legislatore nel disciplinare la procedura telematica "d'emergenza", non ha tenuto conto del fatto che ci sono dei procedimenti di mediazione in cui le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal pubblico ufficiale, usualmente un Notaio. Ai sensi dell'art. 2703 c.c. *"L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive"*.

Per tale ragione appare plausibile ipotizzare che i Notai si rifiuteranno di autenticare le sottoscrizioni delle parti, raccolte in modo così stravagante, senza alcuna garanzia di accertamento della paternità delle firme sul verbale.

In vero, per affrontare l'emergenza, Il legislatore avrebbe potuto facilmente introdurre alcuni accorgimenti alla procedura, senza stravolgerla e valorizzando il ruolo dell'unico soggetto preposto alla gestione del procedimento: il mediatore.

Considerato infatti che l'articolo 7 comma 4 del decreto ministeriale 180 del 2010, espressamente dispone che *"il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità telematiche"*, sarebbe bastato consentire a tutti gli organismi, anche a quelli che non prevedono nel proprio regolamento la modalità telematica, di svolgere almeno il primo incontro di mediazione per via telematica, ed eventualmente di poter proseguire il procedimento nelle fasi successive con la presenza personale delle parti, anche con sessioni separate, qualora venissero meno le restrizioni a garanzia del distanziamento fisico, nella fase successiva al primo incontro, alla luce del fatto non secondario che la normativa emergenziale ha sospeso i termini di durata massima dei procedimenti di mediazione.

Relativamente alla certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni, attribuita in via esclusiva al mediatore dall'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, essa avrebbe dovuto essere mantenuta, così come viene mantenuta in capo al mediatore la certificazione della impossibilità delle parti di sottoscrivere, qualora queste ultime non possano avvalersi della possibilità di usufruire dello strumento della firma digitale. La normativa d'emergenza, peraltro, non ha neanche contemplato il caso in cui per le parti sia impossibile sottoscrivere il verbale, possibilità tutt'altro che remota.

Il legislatore avrebbe potuto poi prevedere modalità alternative di invio del verbale sottoscritto che consentissero di superare qualsiasi incertezza sulla provenienza dell'atto, determinata dalla mancanza della firma digitale sulla sottoscrizione, e che consentissero di imputare il contenuto della sottoscrizione al soggetto cui indubbiamente appartiene.

In conclusione, troppa confusione per una norma la cui efficacia esplica i suoi effetti per soli 30 giorni. Una misura inadeguata, rispetto all'esigenza di dare risposte immediate ai problemi della giustizia in questa fase di emergenza.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

